

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente **Fondazione Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli Onlus**, avente sede in Castiglione delle Stiviere Via Garibaldi n. 67, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona della signora Paola Parolini nata a Roverbella il 28/05/1960 residente a Marmirolo in Via Pasolini 12, delegata dal legale rappresentante pro-tempore, dr. Alessandro Perdomini, nato a Casalmaggiore il 07/09/1967 e residente a Castiglione delle Stiviere in Via F.lli Lodrini 32 C.F. PRDLSN67P07B898X, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso la sua struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità

 1

con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavoro amministrativo, di segretariato e di supporto agli uffici; supporto alle attività di animazione; lavoro di piccola manovalanza (manutenzioni ordinarie, magazzino, giardinaggio etc), di supporto al manutentore e all'ufficio tecnico

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dr. Adriano Robazzi Direttore Amministrativo

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni (cinque anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.


Mantova, 30 settembre 2022

(sottoscrizione)

Il delegato


del Presidente della Fondazione

Paola Parolini



Il Presidente Vicario del Tribunale di Mantova

Dr. Enzo Rosina
IL PRESIDENTE VICARIO
DEL TRIBUNALE
Dott. Enzo Rosina





Fondazione
Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli
Onlus

Ordinanza n. 55 del 22/09/2022

OGGETTO: Approvazione Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.L. 28/08/2000 n. 274 e 2 del Decreto ministeriale 26/03/2001

PREMESSO

Che lo Statuto vigente all'art 7 "Compiti del Presidente", lett. F prevede che lo stesso possa assumere nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva;

DATO ATTO

Che il CdA in data 28/01/2019 (atto n. 10) approvava la Convenzione con il Tribunale di Mantova per reati codice della strada ai sensi degli art. 54 del D.l.vo 28 Agosto 2000 n. 274 e art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 avente la durata di 5 anni (cinque anni) a decorrere dal 01/02/2019;

ATTESO

Che il Presidente del Tribunale di Mantova, ha richiesto la disponibilità al rinnovo anticipato della stessa per unificare la scadenza con altra Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2, c.1 del DM 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero di Giustizia;

RITENUTO

Di aderire alla richiesta del Presidente del Tribunale di Mantova;

DATO ATTO

Che la Direzione Amministrativa sarà incaricata di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni;

CONSIDERATO

Che sarà a carico della Fondazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

SENTITA

La relazione della Direzione Amministrativa che espone il positivo riscontro per le convenzioni già in essere con l'autorità giudiziaria mantovana per: umanità, disponibilità, correttezza delle persone sino ad oggi avviate;

VISTA

La convenzione allegata;

CON

i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione

DISPONE

1.

Di rinnovare di convenzione (allegata) con il Tribunale di Mantova allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D.l.vo 28 Agosto 2000 n. 274 e art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 anticipatamente rispetto alla scadenza per le motivazioni di cui in premessa;

2.

Di incaricare la Direzione Amministrativa del coordinamento delle prestazioni delle attività lavorative e dell'istruzione dei condannati;

3.

Di delegare l'Educatrice Paola Parolini alla sottoscrizione della Convenzione davanti al Presidente del Tribunale di Mantova;


4.

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta.

Castiglione d/S., li 22/09/2022

IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Perdomini

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 28/05/2023



AT 6876179

123456 - 0000 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MARMIROLO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 6876179

DI

PAROLINI

PACIA

Cognome..... PAROLINI
 Nome..... PAOLA
 nato il..... 28/05/1960
 (atto n..... 58 P..... 1 S..... A.....)
 a..... ROVERELLA (..... MN.....)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... MARMIROLO (MN)
 Via..... VIA PASOLINI PIER PAOLO N. 12
 Stato civile.....
 Professione..... ANIMATRICE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,60
 Capelli..... CASTANI
 Uccelli..... CASTANI
 segni per occhiali.....
 N. N.....

Firma del titolare..... *Paola Parolini*
 MARMIROLO 06/02/2013
 IL SINDACO
 Direzione del Sindaco
 MARMIROLO (MN)
 Dip. Cap 5.42
 Impronta del dito
 Indice sinistro



Cognome PERDOMINI

Nome ALESSANDRO

nato il 07/09/1967

(atto n. 229 p. I s. A)

a CASALMAGGIORE (CR)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Via LODRINI Fratelli 25

Stato civile coniugato

Professione COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 190

Capelli BRIZZOLATI

Occhi AZZURRI

Segni particolari



Firma del titolare

Castiglione d. Stiviere 11/09/2010

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro




Ordine del Sindaco
L'Ufficiale delegato

[Handwritten signature]

Data di scadenza:
07/09/2024



AU 2416090



IRZ SpA - OCX - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASTIGLIONE delle STIVIERE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 2416090

DI
REBOMINI
ALESSANDRO

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale PRDLSN67P07B898X **Sesso** M

Cognome PENNINI
Nome EUGENIO

Luogo di nascita CASALMADONE Distretto regionale
Comune CASALMADONE **Provincia** CR **Regione** Lombardia

Data di scadenza 27/01/2026

Data di nascita 07/09/1967



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome		PERDOMINI		5 Data di nascita	
4 Nome		ALESSANDRO		07/09/1967	
6 Numero di identificazione personale		PRDLSN67P07B898X		8 SSN-MIN SALUTE - 500001	
9 Numero di identificazione della Tessera		80380000300316523375		7 Scadenza	
				27/01/2026	